

Aristide Fumagalli

L'ATTUALE DISCIPLINA DELLA CHIESA CATTOLICA CIRCA I FEDELI DIVORZIATI RISPOSATI¹

SOMMARIO: I. UN SOSPETTO INIZIALE – II. NON SENZA MISERICORDIA: RIFERIMENTI DOTTRINALI E CRITERI PASTORALI: 1. *Discernimento morale e regole canoniche*; 2. *La possibile legittimità della convivenza*; 3. *L'ammissione condizionata ai sacramenti*; 4. *La partecipazione alla vita della Chiesa* – III. SUFFICIENTE MISERICORDIA? INTERROGATIVI E RIFLESSIONI: 1. *L'indissolubilità matrimoniale*; 2. *Adattamenti pastorali*; 3. *La drammatica matrimoniale*; 4. *(Dis)unione e (in)dissolubilità*; 5. *Indissolubilità del matrimonio e nuove nozze*; 6. *L'ammissione ai sacramenti* – IV. AUSPICIO CONCLUSIVO

I. UN SOSPETTO INIZIALE

A confronto con la prassi delle altre confessioni cristiane – ortodossa e protestante – l'attuale disciplina della Chiesa cattolica circa i fedeli divorziati risposati appare come la più severa². Essa, infatti, esclude la possibilità di nuove nozze sacramentali a seguito del fallimento di un precedente matrimonio valido³. Non solo. La disciplina cattolica non ammette alla ricezione

¹ I contributi dei proff. A. Fumagalli, A. Conci e M. Paleari, raccolti qui di seguito, ripropongono le relazioni svolte nel corso dell'annuale Giornata Interdisciplinare del Seminario teologico, tenutasi giovedì 22 novembre 2007, nella sede di Seveso san Pietro (Mi), sul tema: *Matrimonio in-dissolubile. Divorzio e nuove nozze nelle confessioni cristiane*.

² In questo contributo sviluppo la riflessione condotta in precedenti studi che mi permettono di segnalare: «Il dibattito sui divorziati risposati. Al di là dell'opposizione tra norma oggettiva e coscienza soggettiva», *La Scuola Cattolica* 127/5 (1999) 513-566; «Situazioni irregolari. Il dibattito teologico e pastorale», *Rivista di Teologia Morale* 33/132 (2001) 509-516; «Le situazioni matrimoniali irregolari. Disciplina ecclesiale e misericordia evangelica», *La Rivista del Clero Italiano* 85/7-8 (2004) 530-540.

³ La sintetica e autorevole presentazione della disciplina cattolica è reperibile in: CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Sulla pastorale dei divorziati risposati. Documenti, commenti e studi* (= Documenti e studi 17), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998; e con specifico riferimento alla Chiesa italiana in: CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Direttorio di Pastorale Familiare per la Chiesa in Italia. Annunciare, celebrare, servire il "Vangelo della Famiglia"*, Fondazione di Religione "Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena", Roma 1993, nn. 207-234. Per una più aggiornata

degli altri sacramenti, in particolare all'assoluzione sacramentale e alla comunione eucaristica. In aggiunta, nemmeno permette a coloro che si trovano in una situazione matrimoniale definita dal diritto canonico «irregolare» – battezzati che vivono *more uxorio* senza il sacramento del matrimonio⁴ – di assumere compiti ecclesiali che presuppongono una testimonianza di vita cristiana particolare: servizi liturgici (lettore, ministro straordinario dell'Eucaristia), servizi catechetici (insegnante di religione, catechista), servizi pastorali (membro di consigli pastorali). Benché non vi siano ragioni intrinseche che lo impediscano, viene infine sconsigliato che fedeli divorziati risposati fungano da testimoni di nozze⁵.

A fronte di questa severità sorge il sospetto che la Chiesa cattolica, invece che madre, sia matrigna, e lo sia, per di più, verso coloro che sono maggiormente bisognosi di misericordia, poiché feriti dal precedente fallimento matrimoniale. Sul volto della Chiesa, invece che il sorriso benevolo della misericordia evangelica apparirebbe l'accigliata scontrosità dell'inflessibile giustizia.

Il sospetto trova effettivo riscontro nel vissuto ecclesiale, come ha fatto notare il card. Dionigi Tettamanzi, arcivescovo di Milano, nella sua apprezzata *Lettera agli sposi in situazione di separazione, divorzio e nuova unione*:

«Certo alcuni tra voi hanno fatto esperienza di qualche durezza nel rapporto con la realtà ecclesiale: non si sono sentiti compresi in una situazione già difficile e dolorosa; non hanno trovato, forse, qualcuno pronto ad ascoltare e aiutare; talvolta hanno sentito pronunciare parole che avevano il sapore di un giudizio senza misericordia o di una condanna senza appello. E hanno potuto nutrire il pensiero di essere stati abbandonati o rifiutati dalla Chiesa»⁶.

indicazione dei pronunciamenti magisteriali si veda invece: L. MAZZOLA, «L'evoluzione della normativa ecclesiale», in F.P. PULEO (ed.), *Quale comunione? Divorziati risposati e sacramenti* (= Itinerari etici 7), Città Nuova, Roma 2009, 19-63.

⁴ In base a questa definizione, la «situazione matrimoniale irregolare» riguarda anche i battezzati *conviventi* o *sposati solo civilmente*, per i quali, pertanto, vale l'intera disciplina prevista per i battezzati in situazione di nuove nozze: *divorziati risposati* o *conviventi*.

⁵ Cf J. RATZINGER, «Introduzione», in CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Sulla pastorale dei divorziati risposati*, 7-29: 16-17; cf anche CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Direttorio di Pastorale Familiare*, n. 218.

⁶ D. TETTAMANZI, *Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito* (Sal 34,19). *Lettera agli sposi in situazione di separazione, divorzio e nuova unione*, Centro Ambrosiano, Milano 2008, 3.

Ciò che viene contestato, però, non è il singolo comportamento ostile di qualche pastore o fedele, purtroppo sempre possibile, ma la teoria disciplinare che, in nome della Chiesa, viene ingiunta. L'esclusione dalla piena partecipazione alla vita ecclesiale non ha il sapore del castigo inflitto a chi ha sbagliato? E, ammesso pure che l'errore sia stato colpevole, una tale disciplina non stride con il richiamo di Gesù che ai farisei, turbati perché sedeva a mensa con molti pubblicani e peccatori, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate dunque e imparate che cosa significhi: *Misericordia io voglio e non sacrificio*. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori» (Mt 9,12-13)?

Prendendo spunto da questo sospetto diffuso nell'opinione pubblica, non solo fuori ma anche dentro la Chiesa cattolica, svilupperò il mio intervento in due momenti. Nel *primo* momento cercherò di fugare il sospetto sull'attuale disciplina cattolica, mostrando come essa non sia priva di misericordia evangelica. Nel *secondo* momento, mirando a evincere i nodi centrali della discussione teologica a riguardo, indicherò alcune istanze problematiche⁷.

I. NON SENZA MISERICORDIA: RIFERIMENTI DOTTRINALI E CRITERI PASTORALI

Il sospetto circa l'assenza di misericordia della Chiesa cattolica sembrerebbe trovare conferma nel fatto che l'attuale disciplina riguarda indistintamente ogni divorziato risposato, indipendentemente dalla sua vicenda personale. Per esempio, nessuna differenza sarebbe riconosciuta tra coloro che convivono o si risposano civilmente con un nuovo partner dopo aver divorziato, e coloro che, invece, pure convivono o si sposano civilmente con una persona divorziata, senza però essere mai stati precedentemente sposati. A rigor di termini, divorziato risposato è solo chi è già stato sposato e non chi per la prima volta intraprende una vita di tipo coniugale. Prevedendo per tutti coloro che si trovano in situazione matrimoniale irregolare le medesime esclusioni, non si cancellano le differenze specifiche,

⁷ Data la concentrazione di questo contributo sull'attuale disciplina, rimando gli interessati allo sviluppo della prassi ecclesiale lungo il corso della storia al saggio di: G. PELLAND, «La pratica della Chiesa antica relativa ai fedeli divorziati risposati», in CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Sulla pastorale dei divorziati risposati*, 99-131, il quale recensisce e discute i principali studi a riguardo del tema.

contravvenendo non solo alla misericordia che tutto copre, ma persino alla giustizia dell'*unicuique suum*, che retribuisce cioè in base alla diversità delle persone? I fedeli divorziati risposati sono tutti uguali?

1. *Discernimento morale e regole canoniche*

All'incalzare di queste domande risponde con chiarezza il Magistero autorevole di Giovanni Paolo II nell'esortazione apostolica *Familiaris Consortio*, quando afferma che i pastori

«per amore della verità, *sono obbligati* a ben discernere le situazioni. C'è infatti differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati di salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati del tutto ingiustamente, e quanti per loro grave colpa hanno distrutto un matrimonio canonicamente valido. Ci sono infine coloro che hanno contratto una seconda unione in vista dell'educazione dei figli e talvolta sono soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio, irrimediabilmente distrutto, non era mai stato valido»⁸.

A fronte dell'ultima situazione citata, in particolare, la Chiesa si è mostrata tutt'altro che indifferente, sviluppando con il *Codice di Diritto Canonico* del 1983 le procedure giuridiche per l'accertamento della validità o nullità di un matrimonio, sino ad attribuire forza probante anche alle dichiarazioni delle parti. Stando al giudizio di persone competenti, «sembrano così praticamente esclusi i casi, in cui un matrimonio invalido non sia dimostrabile come tale per via processuale»⁹. Resta il fatto che il superamento del divario tra la verità processuale e la verità oggettiva avviene sempre «per quanto possibile»¹⁰. Non si può, infatti, assolutamente escludere che nei processi matrimoniali intervengano errori, che essi durino

⁸ GIOVANNI PAOLO II, *Familiaris Consortio*, 84, corsivo nostro. Al variegato vissuto che segue alla fine di un matrimonio prestano voce: L. SOLERO, *L'odore della neve. Storie di separazioni e incontri* (= terra & cielo), Edizioni Messaggero, Padova 2004; E. ZANETTI (ed.), *Dopo l'inverno. Testimonianze, domande e messaggi di separati, divorziati o risposati che vivono nella Chiesa*, Ancora, Milano 2005.

⁹ J. RATZINGER, «Introduzione», in CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Sulla pastorale dei divorziati risposati*, 25.

¹⁰ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte dei fedeli divorziati risposati*, 14 settembre 1994, 9.

eccessivamente a lungo o si concludano con sentenze problematiche¹¹; a questi casi andrebbero inoltre aggiunti quelli in cui l'indimostrabilità processuale non è dovuta alla mancanza di elementi probatori, ma all'eccessivo onere in termini di sostenibilità psicologica e sofferenza morale, per i diretti interessati e per le persone inevitabilmente coinvolte, che comporta l'iter canonico per la verifica della nullità matrimoniale¹².

In ogni caso, per quanto possano affinarsi nella Chiesa gli strumenti del diritto matrimoniale, permane la questione di coloro che, pur avendo celebrato validamente il matrimonio, sono giunti alla irreversibile rottura della vita coniugale e hanno intrapreso una nuova unione. Nei confronti delle loro diverse motivazioni e situazioni, il Magistero – come si è detto – non solo suggerisce, ma esige come obbligatorio l'attento discernimento dei pastori, senza però prevedere una disciplina differenziale. Comunque sia, per chi ha colpevolmente voluto e per chi ha solo dolorosamente subito la fine del matrimonio le regole disciplinari rimangono identiche. L'imposizione della medesima disciplina a prescindere dalla differenza tra le persone non è l'attribuzione indiscriminata della colpa? Come si possono fissare delle regole per tutti prescindendo dal grado di responsabilità di ciascuno?

Per sciogliere questa apparente ingiustizia è necessario chiarire che titolo di applicazione dell'attuale disciplina non è propriamente la condizione soggettiva dei singoli divorziati risposati, ma la loro situazione oggettivamente considerata. L'indifferenza dell'attuale disciplina non è, cioè, motivata dall'attribuzione della medesima responsabilità morale a quanti vivono in situazione matrimoniale irregolare. Il Magistero della Chiesa, per giungere a tanto, dovrebbe quanto meno conoscere la situazione di ciascuno e, anzi, riconoscere che tutti sono egualmente responsabili dal punto di

¹¹ Ne faceva esplicita menzione l'allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, annotando che «non sembra qui in linea di principio esclusa l'applicazione della *epicheia* in "foro interno"», per la quale, però, date le divergenti opinioni degli esperti, sono necessari «ulteriori studi e chiarificazioni»: J. RATZINGER, «Introduzione», in CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Sulla pastorale dei divorziati risposati*, 25-26.

¹² Vale la pena di precisare che la «dichiarazione di nullità» del matrimonio non corrisponde all'«annullamento» del matrimonio. Dichiarare nullo un matrimonio significa stabilire che quel matrimonio, pur appearing valido, in realtà non è mai stato tale. La Chiesa non ha alcun potere di annullare un sacramento valido (cf *Codice di Diritto Canonico*, can. 1141).

vista morale; il che – come si è visto – contrasta con la dichiarata volontà di ben discernere tra le varie situazioni.

Ciò su cui fa leva l'attuale disciplina non è, dunque, la responsabilità soggettiva dei divorziati risposati circa la loro situazione di irregolarità, ma il rilievo pubblico di tale loro situazione. Detto altrimenti, la Chiesa non ha la pretesa di giudicare l'interiorità delle persone, ma si limita a constatare l'esteriorità della situazione in cui vivono; non guarda al cuore, ma a ciò che appare, senza la pretesa, dunque, di sostituire il giudizio del Signore. E, ciò che appare considerando la storia personale dei divorziati risposati è che il loro vissuto amoroso contravviene al tratto indissolubile dell'amore di Cristo. La loro vicenda matrimoniale, indipendentemente dalla loro responsabilità soggettiva, non è oggettivamente in grado di rappresentare il tratto indissolubile dell'amore di Cristo. Sono ragioni di ordine oggettivo e non soggettivo che presiedono alle regole canoniche della Chiesa, motivo per cui l'applicazione della disciplina «non è certamente un giudizio sulla soggettiva indegnità, o la dichiarazione che il divorziato risposato si trova in situazione di peccato grave»¹³. Anche laddove il Magistero parla di «peccato grave» in riferimento ai divorziati risposati, si deve precisare che lo fa in senso oggettivo, prescindendo dalla imputabilità soggettiva¹⁴.

«La norma della Chiesa non esprime un giudizio sul valore affettivo e sulla qualità della relazione che unisce i divorziati risposati. Il fatto che spesso queste relazioni siano vissute con senso di responsabilità e con amore nella coppia e verso i figli è una realtà che non sfugge alla Chiesa e ai suoi pastori. Non c'è dunque un giudizio sulle persone e sul loro vissuto, ma una norma necessaria a motivo del fatto che queste nuove unioni nella loro realtà oggettiva non possono esprimere il segno dell'amore unico, fedele, indiviso di Gesù per la Chiesa»¹⁵.

La distinzione tra responsabilità soggettiva e situazione oggettiva, la prima riferibile all'ambito morale, la seconda a quello del diritto canonico, impedisce di interpretare la disciplina attuale come una dichiarazione di

¹³ G. MURARO, *I divorziati risposati nella comunità cristiana*, Paoline, Cinisello Balsamo (Mi) 1994, 99.

¹⁴ PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Dichiarazione The Code con la quale si ribadisce la non ammissione alla comunione eucaristica dei divorziati risposati* (CIC can. 915), 26 giugno 2000, 2a.

¹⁵ D. TETTAMANZI, *Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito*, 16-17.

condanna morale nei confronti di qualsivoglia divorziato risposato. La severità della disciplina non dipende dalla speciale colpa dei divorziati risposati, che risulterebbe più grave che non in altri peccati e dunque esigerebbe una punizione maggiore, ma dalla preoccupazione di testimoniare, nella concretezza delle vicende amorose umane, l'indissolubilità del matrimonio cristiano. Anche nell'attuale disciplina, la Chiesa mantiene saldo il fondamentale principio di «mai confondere l'errore con l'errante»¹⁶, impedendo in tal modo che la severità nei riguardi di un comportamento si traduca in condanna della persona. Così facendo, la Chiesa non intende opporre e, anzi, induce a coniugare la «chiarezza e fermezza nel riproporre i contenuti e i principi intangibili del messaggio cristiano» con «un'azione pastorale accogliente e misericordiosa verso tutti»¹⁷.

L'ulteriore rinvenimento della misericordia nei confronti dei fedeli divorziati risposati invita a considerare: la loro possibile convivenza, l'ammissione condizionata ai sacramenti e la partecipazione alla vita della Chiesa.

2. *La possibile legittimità della convivenza*

L'esclusione di un ulteriore sacramento del matrimonio, a seguito di un precedente matrimonio sacramentale, sembrerebbe privare la nuova convivenza coniugale di ogni legittimità morale. Ai divorziati risposati non resterebbe altra scelta che quella di lasciarsi e, nell'eventualità tutt'altro che rara di non poter tornare a vivere con il precedente coniuge, rimanere soli. La disciplina della Chiesa, però, non esige incondizionatamente tale scelta, riconoscendo la sussistenza di «seri motivi», quali ad esempio, l'«età avanzata o la malattia di uno o di ambedue, la presenza di figli bisognosi di aiuto e di educazione o altri motivi analoghi»¹⁸ a causa dei quali i divorziati risposati «non possono soddisfare l'obbligo della separazione»¹⁹. Per quanto severa possa apparire l'esclusione del sacramento del matrimonio ai divorziati

¹⁶ GIOVANNI XXIII, *Pacem in terris*, 83.

¹⁷ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Direttorio di Pastorale Familiare*, nn. 194.200.

¹⁸ CEI – COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, LA CATECHESI E LA CULTURA E COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA FAMIGLIA, «Nota pastorale La pastorale dei divorziati risposati e di quanti vivono in situazioni matrimoniali irregolari e difficili (Roma, 26 aprile 1979), n. 28», in *Enchiridion CEI/2*, EDB, Bologna 1989, 1249-1270 (nn. 3406-3467).

¹⁹ GIOVANNI PAOLO II, *Familiaris Consortio*, 84.

risposati, ad essa si associa, nondimeno, il riconoscimento misericordioso della legittimità della loro convivenza. L'esclusione di nuove nozze sacramentali non esclude in modo assoluto la convivenza dei divorziati risposati.

3. *L'ammissione condizionata ai sacramenti*

Le attuali disposizioni disciplinari, però, oltre che escludere la reiterabilità del sacramento del matrimonio, stante la validità del primo, non ammettono i divorziati risposati agli altri sacramenti, in particolare alla riconciliazione sacramentale e alla comunione eucaristica²⁰. Anche qui, per quanto tenui possano apparire, non mancano tracce di misericordia. Circa la partecipazione ai sacramenti, infatti, non si può parlare di esclusione assoluta, ma più precisamente di ammissione condizionata. Le due condizioni richieste sono l'astensione dagli atti propri dei coniugi e l'evitare di arrecare ostacolo – «scandalo» nel linguaggio proprio del diritto canonico – alla fede altrui. Sulla prima delle due condizioni, specialmente, non mancano certo le riserve critiche²¹. Si può ridurre la coniugalità all'intimità sessuale? Non è essa una condizione pervasiva che colora ogni gesto di una tonalità coniugale? Non è allora eccessivo esigere che due persone che si amano di amore coniugale si astengano dall'intimità sessuale? Ciò che nella problematicità di questa disposizione si può forse riconoscere è che la logica sottesa non è di impedire l'accesso ai sacramenti per i divorziati risposati, ma di consentirli non appena la loro situazione, per loro libera scelta, non preveda quegli atti che la specificano in senso propriamente coniugale.

²⁰ La disposizione riguarda in linea di principio tutti i sacramenti, compreso il sacramento dell'Unzione degli infermi. A questo riguardo si può però osservare che tale sacramento, data la particolare situazione per cui è previsto – grave malattia con rischio della vita (cf *Codice di Diritto canonico*, can. 1004 § 1) – viene ricevuto in una condizione in cui la relazione con il convivente comporta, facilmente, l'astensione dai rapporti sessuali, e quindi non impedisce di ricevere, oltre che l'Unzione degli Infermi, anche gli altri sacramenti. Si tenga peraltro conto della regola generale della Chiesa secondo cui, in caso di pericolo di morte, viene sospeso ogni divieto di ricevere i sacramenti (cf *Codice di Diritto canonico*, can. 1352 § 1).

²¹ A. BONANDI, «Riflessioni sulla prassi ecclesiastica circa l'ammissione ai sacramenti di fedeli divorziati risposati», *Teologia* 31/2 (2006) 222-248. Gli risponde M. DOLDI, «La Comunione ai divorziati risposati: magistero e teologia morale», *Teologia* 33 (2008) 232-247. Sul tema si veda inoltre: P. CARLOTTI, «L'accesso all'Eucaristia. Morale e diritto dinanzi ai divorziati risposati», *Rivista Liturgica* 91/3 (2004) 437-444.

Dopo aver cercato con la maggior onestà possibile di rinvenire una traccia di misericordia nell'ammissione condizionata ai sacramenti dei divorziati risposati, occorre pur ammettere, con altrettanta onestà, che non è in questa determinazione che la misericordia della disciplina cattolica meglio si esprime. Per questo, occorre considerare la partecipazione dei divorziati risposati alla vita della comunità cristiana.

4. *La partecipazione alla vita della Chiesa*

Se è vero che, a tal riguardo, sussiste l'esclusione da incarichi di particolare rilievo, nondimeno è chiaramente affermata l'appartenenza dei fedeli divorziati risposati alla comunità cristiana. La loro appartenenza ecclesiale è espressa nel *Direttorio di pastorale familiare* con formulazione in negativo, dicendo che essi «non sono del tutto esclusi dalla comunione con la Chiesa, anche se non sono nella "pienezza" della stessa comunione ecclesiale»²². Riprendendo questi termini con sottolineature di tono positivo, l'allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, card. J. Ratzinger, ha osservato che

«i fedeli divorziati risposati rimangono membri del Popolo di Dio e devono sperimentare l'amore di Cristo e la vicinanza materna della Chiesa. Sebbene questi fedeli vivano in una situazione, che contraddice il messaggio del vangelo, essi non sono esclusi dalla comunione ecclesiale. Essi sono e restano sue membra, perché hanno ricevuto il battesimo e conservano la fede cristiana. Per questo motivo i documenti magisteriali parlano normalmente di fedeli divorziati risposati e non semplicemente di divorziati risposati»²³.

La considerazione dei divorziati risposati non si limita a ritenerli parte della Chiesa, ma si spinge sino a prevedere e, anzi, sollecitare la loro partecipazione attiva, secondo le indicazioni di *Familiaris Consortio*:

«Siano esortati ad ascoltare la Parola di Dio, a frequentare il sacrificio della Messa, a perseverare nella preghiera, a dar incremento alle opere di carità e

²² CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Direttorio di Pastorale Familiare*, n. 215. Non manca chi critica l'ambiguità di questa condizione: B. PETRÀ, «I divorziati risposati: un nuovo stato di vita nella Chiesa?», in F.P. PULEO (ed.), *Quale comunione? Divorziati risposati e sacramenti* (= Itinerari etici 7), Città Nuova, Roma 2009, 65-93.

²³ J. RATZINGER, «Introduzione», in CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Sulla pastorale dei divorziati risposati*, 12.

alle iniziative della comunità in favore della giustizia, a educare i figli nella fede cristiana, a coltivare lo spirito e le opere di penitenza per implorare così, di giorno in giorno, la grazia di Dio»²⁴.

Le molteplici forme di partecipazione alla vita della Chiesa, pur non essendo sacramentali, consentono ai divorziati risposati l'essenziale contatto con la grazia di Dio. L'autorevole insegnamento di *Familiaris Consortio* è stato ribadito nel Magistero successivo, sino alla recente esortazione apostolica di Benedetto XVI, *Sacramentum caritatis*²⁵.

Nella *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte dei fedeli divorziati risposati*, si sostiene «necessario illuminare i fedeli interessati affinché non ritengano che la loro partecipazione alla vita della Chiesa sia esclusivamente ridotta alla questione della recezione dell'Eucaristia», e, ricordando poi le forme di partecipazione già indicate in *Familiaris Consortio*, si aggiunge, significativamente, la «comunione spirituale»²⁶. Il riferimento alla comunione spirituale è stato sottolineato dal card. Tettamanzi, con le seguenti parole:

«Non dimentichiamo mai: la Messa comporta sempre per sua natura una «comunione spirituale» che ci unisce al Signore e, in lui, ci unisce ai nostri fratelli e sorelle che si stanno accostando alla sua mensa»²⁷.

Per accreditare teologicamente la possibilità del contatto extrasacramentale con la grazia di Dio, emblematicamente espresso dalla comunione spirituale, si è fatto ricorso alla dottrina tradizionale del *votum sacramenti*²⁸, secondo la quale «la realtà di un sacramento può essere ottenuta prima della ricezione rituale di questo sacramento, per il solo fatto che si aspira a riceverlo»²⁹. Lasciando alla ricerca teologica il compito di approfondire la questione, ciò che qui conta evidenziare è che l'attuale discipli-

²⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Familiaris Consortio*, 84.

²⁵ BENEDETTO XVI, *esortazione apostolica postsinodale Sacramentum caritatis sull'Eucaristia fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa*, 22 febbraio 2007, 29.

²⁶ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte dei fedeli divorziati risposati*, n. 6.

²⁷ D. TETTAMANZI, *Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito*, 19.

²⁸ G. MURARO, *I divorziati risposati nella comunità cristiana*, 99-105.

²⁹ TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, III, q. 80, a. 4.

na della Chiesa ammette e, anzi, auspica il contatto vivo della grazia divina con la vicenda umana dei divorziati risposati. E non solo di coloro che si astengono dall'intimità sessuale, ma anche di coloro che vivono *more uxorio* pur a seguito, almeno per uno dei due, di un matrimonio sacramentale valido. A suggello di quanto detto circa la misericordia dell'attuale disciplina della Chiesa, è opportuno citare, ancora una volta, l'autorità di Giovanni Paolo II in *Familiaris Consortio*:

«Con ferma fiducia [la Chiesa] crede che, anche quanti si sono allontanati dal comandamento del Signore ed in tale stato tuttora vivono, potranno ottenere da Dio la grazia della conversione e della salvezza, se avranno perseverato nella preghiera, nella penitenza e nella carità»³⁰.

Questa dichiarazione della massima autorità della Chiesa cattolica risulta di grande conforto per quei fedeli divorziati risposati che si sentissero rifiutati dalla Chiesa e minacciati del castigo divino: la Chiesa impegna la sua fede nel dichiarare che, anche per coloro che a causa della loro situazione matrimoniale irregolare non possono accedere ai sacramenti, è aperta una via per corrispondere alla vocazione cristiana su questa terra ed essere giudicati degni del Regno dei cieli al termine della vita.

II. SUFFICIENTE MISERICORDIA? INTERROGATIVI E RIFLESSIONI

Le tracce di misericordia dell'attuale disciplina cattolica assicurano che i divorziati risposati, anche qualora permanessero in «situazione matrimoniale irregolare», hanno la possibilità di un contatto reale con la grazia di Dio, necessario per camminare oggi verso il domani della salvezza eterna. Ciò detto, resta legittimo e per certi versi doveroso, prestare ascolto alle istanze che, da più parti nella Chiesa – fedeli divorziati risposati, pastori, teologi, lo stesso Magistero episcopale – invitano a considerare se il rapporto tra verità e carità raggiunto nell'attuale disciplina sia sufficientemente equilibrato o non possa addivenire a migliori determinazioni³¹. Nel sacramento del matrimonio, la verità dell'amore indissolu-

³⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Familiaris Consortio*, 84.

³¹ La riflessione più impegnata si è espressa in alcuni considerevoli studi: T. SCHEIDER (ed.), *Geschieden Wiederverheiratet Abgewiesen? Antworten der Theologie*, Herder, Freiburg i. B. – Basel – Wien 1995; X. LACROIX (ed.), *Oser dire le mariage indissoluble* (= Recherches morales), Cerf, Paris 2001; numero monografico su «I divorziati. La chiesa

bile di Cristo è, per un verso, indisponibile alla libertà dei coniugi, che lo accolgono per viverlo, e per altro verso dipendente dalle loro libertà, nel senso perlomeno che solo attraverso di esse può esprimersi. La salvaguardia della verità dell'amore cristiano deve comporsi con la sollecita carità nei confronti delle sofferte vicende della libertà umana. Senza la pretesa di offrire soluzioni, ma con l'intenzione di cogliere i punti nevralgici della discussione, proseguiamo, dunque, passando al secondo momento di questa riflessione.

1. L'indissolubilità matrimoniale

La ragione basilare sulla quale appoggia l'attuale disciplina della Chiesa è la salvaguardia dell'indissolubilità matrimoniale. La preoccupazione è tutt'altro che indebita. La Chiesa non ha altra ragione di esistenza che la testimonianza dell'amore di Cristo al mondo. A tal fine la Chiesa celebra i sacramenti e, tra di essi, il sacramento del matrimonio, affinché l'amore stesso di Cristo, per mezzo dello Spirito santo, venga «disciolto» negli sposi e possa alimentare la loro vita coniugale. In quanto sacramento il matrimonio è, nel linguaggio tradizionale della teologia, un «segno efficace della grazia», manifesta, cioè, realmente l'amore di Cristo. In altri termini, si potrebbe dire che il matrimonio sacramentale è una «parabola vivente» dell'amore di Cristo, dal momento che i due battezzati che lo celebrano e lo vivono partecipano dello Spirito vivificante di Cristo. Così vissuto il matrimonio esorbita dai contorni di una storia privata dei due, e assume i tratti di una realtà teologale ed ecclesiale, che coinvolge cioè l'amore di Dio e la testimonianza della Chiesa. La testimonianza ecclesiale dell'amore divino non può limitarsi all'annuncio verbale, ma deve incarnarsi nel vissuto dei cristiani. L'amore di Cristo risulta credibile nella misura in cui innerva l'amore dei cristiani: «Da questo tutti sa-

di fronte ai legami spezzati», *Credere oggi* 136/4 (2003); R. BURGGRAEVE – K. DEMASURE – M. FOKET – P. WEBER (edd.), *Marriage - Divorce - Remarriage. Mariage - Divorce - Remariage. Challenges and Perspectives for Christians. Défis et perspectives chrétiennes* (= Annua Nuntia Lovaniensia LVIII), Peeters, Leuven – Paris – Dudley (Ma) 2007. Di taglio meno accademico, ma più critico verso l'attuale prassi disciplinare della Chiesa cattolica è invece la raccolta: ASSOCIAZIONE ITALIANA "NOI SIAMO CHIESA" (ed.), *Dopo il matrimonio. I divorziati risposati nella Chiesa cattolica*, La meridiana, Molfetta (BA) 2002.

pranno che siete miei discepoli, – afferma Gesù – se avrete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,34-35). Se il matrimonio tra cristiani fosse considerato solubile, potrebbe la Chiesa annunciare ancora credibilmente che l'amore di Cristo è indissolubile? Escludendo nuove nozze sacramentali per chi è già stato sposato sacramentalmente, la Chiesa cattolica difende la verità dell'amore di Cristo, il quale, «dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine» (Gv 13,1). L'indissolubilità è un tratto essenziale dell'amore di Cristo, a prescindere dal quale il Suo ritratto risulta compromesso sino a non essere più riconoscibile.

2. *Adattamenti pastorali*

Riconosciuta l'irrinunciabile dottrina dell'indissolubilità matrimoniale in vista della fedele testimonianza dell'amore di Cristo, non si può tuttavia prescindere dal fatto che il sacramento del matrimonio è un mistero di salvezza posto entro la realtà umana³², un «tesoro in vasi di creta» (2 Cor 4,7). In quanto tale, l'indissolubilità matrimoniale si colloca entro la storia della salvezza, già presente ma non ancora compiuta, non dunque definitivamente al riparo dalla prova e dal fallimento.

A tal riguardo è decisivo il riferimento al comando evangelico circa il matrimonio: «Ciò che dunque Dio congiunse l'uomo non separi»³³. Con tale comando, Gesù sigilla la discussione sorta a riguardo della liceità del divorzio (Mt 19,3-9; Mc 10,2-9). I suoi interlocutori, misconoscendo la volontà originaria di Dio, interpretavano la norma di Mosé sul ripudio come un diritto legittimo, invece che come un'indulgente concessione per la durezza del loro cuore. Con abile mossa, Gesù storna la questione dal piano legale per riportarla alla sua origine teologica: «Ma all'inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina; per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola. Sicché non sono più due, ma una sola carne» (Mc 10,6-8)³⁴.

³² E. SCHILLEBEECKX, *Il Matrimonio. Realtà terrena e mistero di salvezza* (= Teologia 28), Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (Mi) 1986⁴.

³³ Per l'approfondimento di quanto qui è solo accennato rimando al mio recente articolo: «Ciò che Dio ha congiunto... La qualità cristiana del matrimonio», *La Scuola Cattolica* 137/2 (2009) 365-392.

³⁴ A proposito di questo cambio di registro argomentativo, il teologo J. RATZINGER scriveva in passato: «Poiché Gesù è risalito al di là del piano della legge sino all'origine, la

Non collocandosi immediatamente sul piano giuridico, il comando di Gesù lascia indeterminata la normativa sul matrimonio, affidandola alla mediazione della comunità cristiana, come attestano, già all'interno delle Scritture, la clausola matteana, che fissa l'indissolubilità «eccetto il caso di *porneia*», e il cosiddetto «privilegio paolino», che permette lo scioglimento del matrimonio tra un cristiano e un non credente in favore della fede del primo³⁵.

La possibilità dell'adattamento pastorale del principio dell'indissolubilità matrimoniale, che conoscerà anche nella Chiesa cattolica ulteriori sviluppi nel cosiddetto «privilegio petrino», appare evidente nelle altre confessioni cristiane, in modo speciale nell'ortodossia, la cui prassi di ammettere seconde e anche terze nozze non comporta alcuna deroga al principio dell'indissolubilità matrimoniale³⁶.

3. *La drammatica matrimoniale*

La considerazione della storia di un matrimonio, della sua «drammaticità», invita a considerare, oggi ancor più che in passato, le condizioni di accesso e la possibilità del fallimento.

Le prime non sono influenti sul secondo, costituendone anzi, spesso, la premessa. La celebrazione del sacramento del matrimonio, avulsa da una pur minimale pratica della fede cristiana, come può permettere alla coppia di essere fruttuosamente raggiunta dal dono di grazia che abilita ad amarsi come lui ha amato, sino alla fine?³⁷

L'assunzione seria della drammatica matrimoniale non può tuttavia limitarsi a considerare il matrimonio *in fieri*, ma deve coraggiosamente coglierlo *in actu exercitu*, e ivi, prendere atto del possibile fallimento. La Chiesa non può esimersi dal porsi di fronte ai legami spezzati. L'espe-

sua stessa parola non può di nuovo essere vista immediatamente e senz'altro come legge» («Zur Theologie der Ehe», in G. KREMS – R. MUMM [edd.], *Theologie der Ehe*, F. Pustet – Vanderhoeck und Ruprecht, Regensburg – Göttingen 1969, 81-115: 83).

³⁵ G. LEONARDI, «Amore reciproco e indissolubile tra sposi. L'ideale di Gesù e i primi adattamenti pastorali», *Credere Oggi* 136 (2003) 23-37.

³⁶ Cf il contributo di M. PALEARI in questo stesso dossier.

³⁷ Questa semplice osservazione basti per evocare la decisiva importanza della pastorale in preparazione al matrimonio, al quale questa stessa rivista ha dedicato il dossier monografico: «Amore di coppia e sacramento del matrimonio», *La Scuola Cattolica* 137/2 (2009).

rienza plurimillenaria insegna che anche la miglior preparazione non assicura dalla possibilità del fallimento. Del resto, se così non fosse, il matrimonio cesserebbe di essere, oltre che un dono di grazia, anche la storia di due libertà umane. Alla serietà del dramma appartiene la possibilità del fallimento del matrimonio, e non solo quella dovuta ai limiti oggettivi della condizione umana, ma persino quella dovuta alla volontà colpevole. Anche i coniugi peccano contro l'amore, giungendo talvolta sino a rinnegare la promessa di essere reciprocamente fedeli nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarsi e onorarsi tutti i giorni della loro vita.

Il riconoscimento del peccato non è, comunque, in discussione nella Chiesa, che, anzi, a partire dalla sua fondazione ha ricevuto in dote il potere delle chiavi, affinché consentisse, mediante il perdono dei peccati, l'accesso al Regno dei cieli (cf Mt 16,18-19). Di fatto, la Chiesa non rifiuta la misericordia del perdono anche a chi avesse colpevolmente distrutto un matrimonio valido, chiedendo e ottenendo il divorzio, nella misura in cui si pente sinceramente e ripara concretamente il male compiuto³⁸. La condizione essenziale affinché un coniuge, anche moralmente responsabile del divorzio, possa accedere ai sacramenti, sperimentando dunque la misericordia nella forma sacramentale, è che non viva un'altra relazione di tipo coniugale; il che, concretamente, si può configurare o nell'accettazione della solitudine o, qualora seri motivi sconsigliassero questa soluzione, nel vivere con il nuovo partner *tamquam frater et soror*.

A riguardo di queste due scelte, soprattutto della scelta di restare solo, occorre senz'altro sottolineare l'innegabile valore di testimonianza rispetto all'indissolubilità del matrimonio cristiano: il restare soli a fronte dell'abbandono da parte dell'altro è una forma dolorosa ma luminosissima della qualità dell'amore di Cristo, il quale morì per amore non in una notte qualsiasi, ma nella notte in cui fu tradito. Da questo punto di vista la Chiesa riconosce valore di testimonianza eccellente a quei coniugi che, pagando un caro prezzo, accettano la solitudine come forma del loro amore fedele e indissolubile per l'altro/a.

³⁸ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Direttorio di Pastorale Familiare*, nn. 210.212.

4. (Dis)unione e (in)dissolubilità

La presenza o meno di un'altra relazione coniugale a fronte di un precedente matrimonio costituisce la condizione discriminante dell'attuale disciplina cattolica circa i divorziati risposati. Tale condizione è ritenuta imprescindibile per l'effettiva salvaguardia e la credibile testimonianza dell'indissolubilità del matrimonio cristiano. Ma, proprio a questo riguardo, sorge l'interrogativo più radicale dell'intera questione dei divorziati risposati: la dottrina dell'indissolubilità del matrimonio cristiano è totalmente incompatibile con una nuova relazione coniugale che sorgesse a seguito del fallimento irreversibile del primo matrimonio?

Alcuni motivi invitano a prendere in seria considerazione tale interrogativo. Motivi, anzitutto, di ordine esistenziale, legati all'obiettivo difficoltà di vivere in solitudine, tanto più dopo aver sperimentato la vita coniugale; difficoltà che sfida le persone sino all'eroismo qualora dovesse protrarsi per tutta la loro vita, a causa dell'irreversibilità del fallimento matrimoniale. Motivi, inoltre, di ordine relazionale, provenienti dalla problematicità dell'astensione dai rapporti coniugali prospettata a due persone che vivono in un contesto di coniugalità. Motivi, ancora, di ordine ecumenico, dovuti al fatto che altre confessioni cristiane, in specie le Chiese ortodosse, ammettono nuove nozze dopo la fine del primo matrimonio, senza per questo ritenere di derogare al principio dell'indissolubilità del matrimonio. Sollecitati da questi motivi, seguiamo la riflessione.

La dottrina canonica della Chiesa considera due proprietà essenziali del matrimonio: l'unità e l'indissolubilità³⁹. Affinché l'amore di Cristo possa essere realmente significato, ovvero il matrimonio sia sacramentale, l'una e l'altra proprietà sono altrettanto essenziali e il venir meno anche solo di una delle due lede la testimonianza dell'amore di Cristo. Prendendo spunto da *Gaudium et Spes*, più che di due proprietà, sembrerebbe più opportuno parlare dell'unica «indissolubile unità»⁴⁰. Un matrimonio è realmente tale quando l'unità dei due è stabile e, simultaneamente, quando la stabilità della loro convivenza li vede in (com)unione. Senza indisso-

³⁹ *Codice di Diritto Canonico*, can. 1056.

⁴⁰ «Questa intima unione, in quanto mutua donazione di due persone, come pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei coniugi e ne reclamano l'*indissolubile unità*»: *Gaudium et Spes*, 48, corsivo nostro.

lubilità, l'unità dei due sarebbe occasionale; senza unità, l'indissolubilità sarebbe solo esteriore.

Stando all'intreccio delle due proprietà essenziali del matrimonio, l'efficace difesa e la testimonianza credibile dell'indissolubilità matrimoniale non dipende dalla sola stabilità del legame, ma dall'unità di coppia, la quale, peraltro, a partire dal Concilio Vaticano II è stata meglio qualificata come «intima comunità di vita e d'amore coniugale»⁴¹. Priva di tale unità esistenziale e amorosa, come viene a configurarsi l'indissolubilità del matrimonio? Non rischierebbe di trasformarsi in un involucri esteriore che, pur evitando il divorzio, risulta essere una legge formale rispetto al vissuto interpersonale dei due? La patologia del matrimonio non comprende solo il capitolo delle separazioni e dei divorzi, ma anche quello, non così infrequente, di coloro che continuano la convivenza profondamente disuniti, non senza infliggersi e subire forme più o meno larvate di violenza intraconiugale e di tradimenti extraconiugali. A tale riguardo, andrà considerato che la disciplina pastorale della Chiesa non esige la convivenza ad ogni costo, ammettendo, come estremo rimedio, non solo la separazione⁴², ma anche il divorzio: «se il divorzio civile rimane l'unico modo possibile di assicurare certi diritti legittimi, quali la cura dei figli o la tutela del patrimonio, può essere tollerato, senza che costituisca una colpa morale»⁴³.

Gli interrogativi sul senso dell'indissolubilità senza unità della coppia non intendono certo svalutare la scelta di chi, anche contro ogni evidenza, resta disponibile a riprendere la vita matrimoniale con il coniuge separato e dichiara, rinunciando a una nuova relazione coniugale, la sua fedeltà al coniuge assente, nella forma di quella *spes contra spem* che assume i tratti della fede di Abramo (Rm 4,18). A questo riguardo – lo ribadiamo a scanso di ogni equivoco – si può al contrario dire che siamo in presenza di una testimonianza eccellente dell'amore di Cristo.

Può capitare, però, e lo sguardo realista sull'umana condizione ne dà conferma, che la reciproca indisposizione dei coniugi sia oggettivamente irreversibile. Ciò potrebbe, ad esempio, avvenire quando le ferite subite durante il matrimonio sconsiglino la ripresa della vita coniugale, la quale,

⁴¹ *Gaudium et Spes*, 48.

⁴² *Codice di Diritto Canonico*, cann. 1151-1155.

⁴³ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 2383

anche al di là delle buone intenzioni, finirebbe per innescare nuovamente insanabili conflitti. Oppure, potrebbe darsi il caso che, sempre per via della sofferenza vissuta, sia esaurita ogni capacità di investire nuove energie per ricucire la relazione spezzata con l'altro/a, senza che per questo vi sia alcun odio nei suoi confronti.

In queste e simili situazioni di irreversibilità, si potrebbe motivare la scelta di rimanere comunque soli, evitando di intraprendere una nuova relazione coniugale, con la fedeltà al sacramento ricevuto. L'obbedienza alla disciplina della Chiesa non sarebbe, cioè, motivata dalla fedeltà all'altro coniuge, non sostituito da alcuno, ma dalla fedeltà alla promessa espressa davanti a Dio circa l'indissolubilità del matrimonio. In termini forse troppo semplificati si obbedirebbe alla disciplina della Chiesa non per restare fedeli al proprio coniuge, ma per restare fedeli alla legge del matrimonio indissolubile.

Senza negare che questa posizione sia una forma di difesa del principio dell'indissolubilità del matrimonio cristiano, vien da chiedersi se essa sia l'unica strada percorribile o non esistano altre possibilità. Che cosa favorisce maggiormente l'annuncio e la testimonianza credibile dell'indissolubilità matrimoniale: l'intransigenza del principio normativo o l'effettiva pratica del valore? L'analogia con la fedeltà può forse aiutare a comprendere: quale segno meglio distingue il coniuge fedele, l'osservanza formale del divieto di adulterio o la sua dedizione amorosa per l'altro/a?

5. Indissolubilità del matrimonio e nuove nozze

Sulla scorta di quanto osservato a proposito dell'indissolubilità del matrimonio cristiano e nell'intento, non di contestare la disciplina vigente, ma di attirare l'attenzione sul suo aspetto problematico si potrebbe così formulare l'interrogativo saliente: la dottrina dell'indissolubilità matrimoniale è incompatibile con il riconoscimento di una nuova convivenza coniugale? Il riconoscimento di una nuova relazione coniugale, dopo la fine irreversibile della prima convivenza matrimoniale, comporta di necessità il discredito del matrimonio indissolubile? Riconoscere la possibilità di una nuova coniugalità, stante il fallimento della prima, si traduce inevitabilmente nella dichiarazione di dissolubilità del matrimonio? Laddove, dal punto di vista propriamente coniugale, non vi fosse più alcun esercizio del dono di sé, le uniche forme di testimonianza dell'indissolubi-

lità del matrimonio sarebbero quelle di restare soli e di astenersi dai rapporti coniugali, o si potrebbe pensare che la vocazione di donarsi per sempre a un altro/a, irrimediabilmente fallita in un caso, possa essere vissuta nei confronti di un'altra persona? Il dramma della storia della salvezza, tesa tra il già e il non ancora del Regno, non è un contesto sufficiente per ammettere una nuova relazione coniugale senza derogare all'annuncio del matrimonio indissolubile?

La valutazione critica dell'ipotesi circa l'eventualità di nuove nozze a seguito della fine di un precedente matrimonio non può prescindere dalla domanda circa il grado del loro riconoscimento ecclesiale. Il chiedersi *se* una nuova coniugalità sia compatibile con l'indissolubilità matrimoniale dovrà prolungarsi nel chiedersi *quale* eventuale riconoscimento sia ammissibile, sacramentale o meno. Nell'eventuale determinazione, non si potrà misconoscere, anche sul piano della grammatica sacramentale e canonica, la differenza tra la seconda unione e il primo matrimonio. Anche sotto questo profilo la disciplina ortodossa, con la forma penitenziale delle successive nozze e la loro limitazione alle terze, può essere istruttiva.

6. *L'ammissione ai sacramenti*

Benché la situazione dei divorziati risposati inviti a porre radicalmente l'interrogativo sull'eventuale riconoscimento ecclesiale della loro unione, in ambito cattolico il dibattito verte principalmente sull'ammissione agli altri sacramenti. I sacramenti, infatti, sono per il corso della vita terrena, costituiscono cioè la forma peculiare della presenza operante di Cristo dopo la sua pasqua e in attesa della sua definitiva venuta nella parusia. Non è eccessivamente penalizzata una vita cristiana senza i sacramenti?⁴⁴ Nel suo *Trattato sulla penitenza*, S. Ambrogio sottolinea con immagini incisive come la prospettiva di poter accedere ai sacramenti risulti decisiva per la stessa conversione:

«Volete eliminare il motivo per cui si fa penitenza? Togli al pilota la speranza di arrivare alla meta, ed egli vagherà incerto in mezzo ai flutti. Togli al lottatore la corona, e questi giacerà inerte allo stadio. Togli al pescatore la capacità di catturare i pesci: egli cessa di gettare le reti. Come può dunque chi patisce

⁴⁴ Sul tema vedi il dossier monografico: «Una morale senza i sacramenti?», *Rivista Liturgica* 91/3 (2004).

la fame nella sua anima pregare Dio con vero impegno, se dispera di ottenere il sacro cibo?»⁴⁵.

AmMESSO pure di escludere ogni riconoscimento sacramentale della seconda unione, non si potrebbe almeno ammettere i divorziati risposati all'assoluzione sacramentale e alla comunione eucaristica senza esigere che rinuncino agli atti propriamente coniugali? L'ammissione alla pienezza della partecipazione alla vita sacramentale della Chiesa sarebbe anche la condizione per la possibilità di accedere a quei ruoli di particolare rilievo nella comunità cristiana attualmente esclusi.

A giustificazione dell'astensione dagli atti propri dei coniugi vengono addotte due ragioni, di ordine sacramentale la prima e più decisiva, di ordine pastorale la seconda. Eccole secondo il dettato di *Familiaris Consortio*:

«La Chiesa, tuttavia, ribadisce la sua prassi, fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla comunione eucaristica i divorziati risposati. Sono essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall'Eucaristia. C'è inoltre un altro peculiare motivo pastorale: se si ammettessero queste persone all'Eucaristia, i fedeli rimarrebbero indotti in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio»⁴⁶.

La seconda ragione, tecnicamente definibile come il non arrecare scandalo ai fedeli, valendo per ogni comportamento cristiano, può essere qui semplicemente ricordata. L'attenzione deve invece soffermarsi sulla prima ragione, definita in termini di contraddizione oggettiva tra l'unione indissolubile di Cristo con la Chiesa e le due unioni coniugali che la storia di un divorziato risposato comporta, quella sacramentale del primo matrimonio e quella attuale della seconda convivenza. Logica sacramentale vorrebbe che la grazia della comunione eucaristica con il Signore alimenti l'unione coniugale sancita dalla grazia del sacramento del matrimonio, ciò che nel caso dei divorziati risposati è invece impedita dalla presenza di una terza persona.

⁴⁵ S. AMBROGIO, «La penitenza», II, 3,13, in *Opere dogmatiche III. Spiegazione del Credo; I sacramenti; I misteri; La penitenza* (= Opera omnia di Sant'Ambrogio 17), Biblioteca Ambrosiana – Città Nuova, Milano – Roma 1982, 239.

⁴⁶ GIOVANNI PAOLO II, *Familiaris Consortio*, 84.

«Accogliendo i divorziati risposati all'eucaristia, la chiesa lascerebbe credere a tali coniugi che essi possono, sul piano dei segni, comunicare con colui del quale essi rifiutano il mistero coniugale sul piano della realtà. Fare una cosa del genere, significherebbe inoltre che la chiesa si dichiara d'accordo con battezzati, al momento in cui entrano o restano in una contraddizione obiettiva ed evidente con la vita, il pensiero e lo stesso essere del Signore come sposo della chiesa. Se essa potesse comunicare il sacramento dell'unità a quelli e a quelle che, su un punto essenziale del mistero di Cristo, hanno rotto con lui, essa non sarebbe più segno e testimone del Cristo, ma suo contro-segno e suo contro-testimone»⁴⁷.

Le comprensibili ragioni di questa posizione sono insuperabili? L'assunzione seria di questo interrogativo deve avvenire su due presupposti: l'irreversibile rottura della coniugalità col primo coniuge e l'impegno a vivere indissolubilmente la seconda coniugalità. In questo caso, la grazia sacramentale, se non di nuove nozze, almeno della riconciliazione e dell'eucaristia offrirebbe agli interessati il perdono e l'alimento per vivere nuovamente quel dono di sé totale, fedele, indissolubile e fecondo che, ormai impossibile con il primo coniuge, può essere vissuto con il nuovo partner. Misericordia non è offerta di un nuovo cominciamento laddove il precedente sentiero è irrimediabilmente interrotto? Non si tratta di negare l'indissolubilità del primo matrimonio, ma di riconoscere che essa non può più essere vissuta esistenzialmente e che, se non ci sono tutti i caratteri dell'amore di Cristo nella seconda unione (in quale matrimonio sono tutti presenti?), nondimeno ci sono motivi di bontà che ammettono la comunione piena con Cristo. Non per rivendicare l'indifferenza della propria vicenda coniugale rispetto all'amore di Cristo, ma per testimoniare che Cristo non rifiuta la comunione piena anche con chi non è stato all'altezza del suo amore. La possibilità del contatto extra-sacramentale con la grazia divina anche per i divorziati risposati che vivono coniugalmente, in cui la Chiesa – come si è documentato⁴⁸ – crede, non invita a prendere in considerazione l'eventualità del contatto sacramentale?⁴⁹

⁴⁷ COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, «Sedici tesi cristologiche sul sacramento del matrimonio (1-6 dicembre 1977)», in *Enchiridion Vaticanum* / 6, EDB, Bologna 1990, 352-369, n. 474.

⁴⁸ Cf GIOVANNI PAOLO II, *Familiaris Consortio*, 84, citata alla nota 30.

⁴⁹ «Quando due divorziati si amano generosamente, sono seriamente impegnati a dare ai figli un'educazione cristiana e pregano quotidianamente, perché non permettere loro, attraverso il

IV. AUSPICIO CONCLUSIVO

Dalla vigente disciplina della Chiesa cattolica circa i fedeli divorziati risposati emerge una questione sintetica, che invita a spostare il baricentro della discussione ecclesiale. In ordine a una miglior impostazione del problema dottrinale e pastorale, non si tratterebbe di ragionare oggettivamente intorno alla compatibilità o meno tra il principio dell'indissolubilità matrimoniale e l'accesso ai sacramenti dei fedeli divorziati risposati – se non a un nuovo sacramento del matrimonio, almeno alla riconciliazione e alla comunione sacramentali – quanto piuttosto alla compatibilità o meno dell'oggettivo principio dell'indissolubilità de *il* matrimonio con il perdono di soggetti che, tra il già e il non ancora del Regno, hanno fallito in *un* matrimonio⁵⁰.

La questione cruciale in riferimento al fallimento, anche colpevole, di un matrimonio sacramentale non riguarda perciò l'indissolubilità del matrimonio cristiano, ma verte sulla possibilità o meno di ammettere che essa, in singoli casi, sia venuta meno. Non solo: che sia venuta meno in maniera irreversibile, ovvero che l'indissolubile unità di una determinata coppia non possa più essere vissuta nella loro storia di vita. La disunione delle persone è giunta a un punto di non ritorno, tale per cui essa si protrarrà per tutto il tempo della loro vita terrena.

La miglior determinazione della disciplina circa i fedeli divorziati risposati solleva, dunque, una questione di ben più ampia portata, evidenziando la difficoltà di tradurre in prassi pastorale il duplice appello alla verità sacramentale circa l'indissolubilità del matrimonio e alla carità pastorale nei confronti di chi, dopo un fallimento matrimoniale, vive una nuova relazione coniugale⁵¹.

sacramento del perdono, di esprimere visibilmente il rinascimento per la loro situazione, e con il sacramento dell'eucaristia, di ringraziare Dio perché da Lui ricevono la grazia per non odiare il compagno di ieri e amare cristianamente quello di oggi?»: L. ROSSI, «Morale dell'emarginazione o morale della comprensione per i divorziati risposati?», in ASSOCIAZIONE ITALIANA "NOI SIAMO CHIESA" (ed.), *Dopo il matrimonio. I divorziati risposati nella Chiesa cattolica*, La meridiana, Molfetta (BA) 2002, 35-54: 53.

⁵⁰ Sulla possibilità di affermare simultaneamente l'indissolubilità del matrimonio e il perdono dei divorziati risposati riflette: X. LACROIX, «Face au divorce», in X. LACROIX (ed.), *Oser dire le mariage indissoluble*, 205-234; «Le mariage indissoluble, vraiment?», in R. BURG-GRAEVE – K. DEMASURE – M. FOKET – P. WEBER (edd.), *Marriage - Divorce - Remarriage. Marriage - Divorce - Remarriage*, 125-140.

⁵¹ Per un'ipotesi pastorale declinata a partire da considerazioni teologico-morali cf M. BALEANI, «Divorzio e coscienza», *Famiglia Oggi* 32/2 (2009) 107-109; 32/3 (2009) 90-96.

In questa ricerca di servire il vangelo della verità e della misericordia, tutti nella Chiesa sono coinvolti, secondo la peculiarità e la responsabilità del proprio carisma e ministero. Si dovrà diffidare delle divisioni preventive e dei pregiudizi ideologici, che costringono la dialettica ecclesiale nello schema della contrapposizione tra Magistero, teologia e fedeli. Di auspicio sarà, invece, il cammino crescente nella Chiesa per quantità e qualità dei percorsi di fede dei divorziati risposati⁵².

La serietà della loro vita coniugale, familiare e cristiana permetterà di ben discernere tra chi, a seguito della fine irreversibile del proprio matrimonio, chiede al Signore il perdono e la grazia di una nuova unione secondo il vangelo, e chi, invece, abbia posto fine al matrimonio e vivesse la nuova unione a prescindere dal comandamento del Signore. La concreta vita di fede dei divorziati risposati sapientemente accompagnati nella comunità cristiana, insieme agli argomenti teologici non certo sinora taciuti, già oggi offrono al Magistero della Chiesa cattolica motivi sufficienti per addivenire a una disciplina pastorale sempre più corrispondente alla promessa secondo cui «verità e misericordia s'incontreranno» (Sal 85, 11).

ARISTIDE FUMAGALLI
Seminario Arcivescovile di Milano
Via Pio XI, 32
21040 Venegono Inferiore (VA)

12 maggio 2009

⁵² A titolo indicativo segnaliamo: «Pastorale per separati», *Famiglia oggi* 31/4 (2008); E. SOLMI (ed.), *Trasformò l'acqua in vino. Sussidio per l'accoglienza e l'accompagnamento delle famiglie in situazione difficile e irregolare*, EDB, Bologna 2007; S. CACCIA (ed.), *La sfida della speranza oltre i fallimenti: l'attenzione pastorale alle famiglie in situazioni difficili e irregolari. Atti della Scuola Diocesana per operatori di pastorale*, Milano, febbraio-marzo 2003, Centro Ambrosiano, Milano 2005; G. BOSONI, *Sempre amati dal Padre. Matrimoni in difficoltà e cura pastorale* (= *Famiglia Duemila* 26), San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2003; UFFICIO NAZIONALE DELLA C.E.I. PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA, *Matrimoni in difficoltà: quale accoglienza e cura pastorale? Dagli Atti del III incontro nazionale dei responsabili diocesani e della consulta di pastorale familiare. Domus pacis, Roma 14-17 ottobre 1999*, Cantagalli, Siena 2000; UFFICIO PASTORALE DELLA DIOCESI DI BOLZANO-BRESSANONE, *Il colloquio dell'operatore pastorale con i divorziati risposati. Sussidio per la pastorale - Das seelsorgliche Gespräch mit wiederverheirateten Geschiedenen. Ein Handreichung*, Ufficio pastorale della Diocesi di Bolzano-Bressanone, Bolzano 1998.

SUMMARY

Trying to take into consideration the catholic discipline about the divorced and married again believer, the paper starts from the common suspect that this is something which does not correspond to evangelic pity. In the first part, examining doctrinal references and pastoral criteria, the Author shows how actual discipline is not without pity. In the second part, reflecting about the indissolubility of christian marriage and personal and grieving facts of life of those who live such an experience, let us ask ourselves if the actual discipline has enough pity in itself. The attention is drawn about the fact that may happen that marriage, even if canonically valid, irremediably fails. A new union, at this point, if it would be lived in serious research of living according to the love of Christ, is totally incompatible with the doctrine of the indissolubility of marriage? Setting christian marriage in the context of the drama of the history of salvation, already redeemed but still wounded by sin may suggest any variation in the disciplinar balance between the truth of the love of Christ and mercy for the christians' fails. In this suffered and delicate reflection about the more and more spread condition of those who live an irregular marriage, the new unions of not little faithful divorced and sincerely married again and seriously engaged in a christian life are relevant and of auspice.